

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1998

che modifica la decisione 94/650/CEE della Commissione che organizza un esperimento temporaneo per la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/174/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che stabilisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 13 bis,vista la direttiva 66/402/CE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE, in particolare l'articolo 13 bis,considerando che la decisione 94/650/CE della Commissione⁽⁴⁾ ha organizzato un esperimento temporaneo a livello comunitario con lo scopo di valutare se la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa può ridurre i costi inerenti all'imballaggio, al materiale da imballaggio e alla sua successiva eliminazione, senza alterare la qualità delle sementi stesse rispetto al livello quantitativo ottenuto col sistema attuale;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita nel corso di tale esperimento, proseguito fino al 31 dicembre 1997, queste affermazioni non possono essere confermate sul piano comunitario sulla base delle informazioni disponibili;

considerando che è pertanto utile prolungare il periodo di esperimento nelle stesse condizioni, allo scopo di stabilire se le affermazioni di cui sopra possono essere sostenute sul piano comunitario;

considerando che è necessario non interrompere la continuità dell'esperimento;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 4, della decisione 94/650/CE, la data del 31 dicembre 1997 è sostituita da quella del 30 giugno 2000 in ambedue i punti in cui essa compare.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 31 dicembre 1997.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.⁽²⁾ GU L 304 del 27. 11. 1996, pag. 10.⁽³⁾ GU 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.⁽⁴⁾ GU L 252 del 28. 9. 1994, pag. 15.